

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19960 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udiienza: 30/01/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GIORGETTI RAFFAELLO nato a ANCONA il 03/10/1938

FIORAVANTI FEDERICO nato a PETRELLA SALTO il 08/09/1955

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

udito il difensore

LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA IN
CALCE ALLE QUALI NOTA SPESE

L'AVV.TO CATALDO SI RIPORTA AGLI SCRITTI DIFENSIVI ANCHE COME SOSTITUTO
PROCESSUALE



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Perugia, dichiarando la prescrizione del reato e confermando le statuizioni civili, ha parzialmente riformato la condanna in primo grado nei confronti degli imputati Giorgetti, avvocato civilista, e Fioravanti, direttore del quotidiano "il Corriere di Arezzo", alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Rossi, all'epoca Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Arezzo, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei suoi confronti, consistita nell'aver rilasciato un'intervista pubblicata sul suddetto giornale, in cui si dava conto della presentazione di un esposto nei confronti del Magistrato, al Ministro della Giustizia ed al PG presso la Corte di Cassazione, il cui contenuto era stato ritenuto diffamatorio nei confronti del Magistrato del PM.

1.1 Tramite l'articolo-interista si era dato conto che, a seguito della pronuncia di annullamento senza rinvio pronunciato dalla Suprema Corte della sentenza di condanna di Giorgetti per il delitto di estorsione, questi si era rivolto agli organi titolari del potere disciplinare, rappresentando la sua pregressa vicenda giudiziaria, nel corso della quale il dr. Rossi, dopo l'assoluzione in primo grado, aveva presentato motivi di appello, accolti dalla Corte territoriale, in cui aveva sostenuto argomentazioni errate per negligenza inescusabile, al limite della responsabilità civile, non avendo saputo riconoscere - come rilevato anche dalla Corte di Cassazione - l'elementare concetto del negozio giuridico, sostenendo, invece, che l'attività professionale di Giorgetti nella specie dovesse considerarsi illecita. Inoltre, nell'intervista si era fatto riferimento ad una conferenza stampa autorizzata e tenuta dalla Digos, che nelle investigazioni, per la posizione dell'attuale ricorrente aveva sbagliato clamorosamente. Fatto del 31 Dicembre 2005.

2. Ha presentato ricorso per gli effetti civili la difesa dell'imputato **Giorgetti**, avvocato Cataldo, che, col primo motivo, ha dedotto la violazione dell'art 595 cp, degli artt 125 e 129 cpp ed il vizio di manifesta illogicità. Ha sostenuto il ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso di valutare l'intero testo dell'intervista, limitandosi ad esaminare solo la parte riportata nell'imputazione, enucleandola dal contesto informativo.

2.1 Le parole adoperate, non animate da spirito di vendetta ma dall'assolvimento di un dovere civico, non erano idonee ad offendere la reputazione del dr Rossi, ma solo a stigmatizzare l'errore commesso dai Magistrati, che avevano sostenuto ed accolto la tesi della colpevolezza, disconoscendo in tal modo il concetto di negozio giuridico, e, perciò, incorrendo in un errore inescusabile.

2.2 La Corte, inoltre, aveva erroneamente dedotto l'elemento psicologico del delitto in considerazione della professione svolta dall'imputato, che solo per questo sarebbe stato



consapevole che la diffusione della notizia aveva come unica finalità quella di divulgare profili di *negatività professionale* del Magistrato che aveva condotto le indagini e presentato l'appello.

2.3 Per altro verso i Giudici di Appello avrebbero violato l'art 129 cpp, essendo evidente che le parole usate nell'intervista non possedevano intrinseco valore diffamatorio e dovendo, quindi, pronunciarsi sentenza di assoluzione ampia.

3. Nel secondo motivo è stata censurata la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo ed il travisamento della prova. Infatti, i Giudici d'appello, nel percorso logico a sostegno della decisione di condanna avrebbero fatto riferimento all'argomento della minaccia nel reato di estorsione ma non avevano considerato che la Corte di cassazione aveva assolto Giorgetti perché il fatto non sussiste, in quanto l'attività da egli sviluppata non era stata in alcun modo illecita, avendo egli svolto effettiva, copiosa e sapiente difesa tecnica, che doveva essere compensata, mancando, pertanto il requisito dell'ingiustizia del profitto.

Sul punto la Corte avrebbe ignorato gli specifici motivi di appello.

4. Tramite il terzo motivo è stata lamentata l'illogicità di motivazione e la violazione degli artt 21 Cost, 10 Cedu e 51 cp. Infatti, la Corte territoriale aveva rilevato il difetto di continenza nelle espressioni riferite nell'intervista, ignorando che Giorgetti aveva espresso una legittima critica verso la posizione processuale assunta dal PM, dr Rossi, nei motivi del suo appello e rammarico per l'inopportunità della conferenza stampa della Digos ma non aveva mai affermato che fosse stato scorretto il suo agire professionale.

5. Ha presentato ricorso il difensore dell'imputato **Fioravanti**, avvocato Monacelli, che, col primo motivo, ha dedotto la violazione degli artt 516, 519, 521 e 522 cpp, poiché l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in qualità di concorrente diretto mentre era stato condannato in primo grado ai sensi dell'art 57 legge stampa per omessa vigilanza sui contenuti dell'articolo. La Corte aveva rigettato la relativa eccezione, che è stata ora riproposta, assumendo il ricorrente che vi era stata una modifica del fatto addebitato nella sua materialità.

6. Nel secondo motivo si è censurata la motivazione per il mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica per come interpretato dalla Corte Edu e da questa Corte, in quanto le parole riportate nell'intervista non avevano alcun contenuto denigratorio, erano riferite a fatti veri ed oggettivi ed erano rimaste all'interno del limite della continenza.

6.1 Inoltre, è stata lamentata l'illogicità della motivazione, che aveva ignorato come la sentenza della Corte di cassazione, avesse accolto la tesi dell'imputato circa la liceità del suo operato professionale di avvocato.



7. Tramite il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt 51, 59 e 595 cp per il mancato riconoscimento del diritto di critica sotto il profilo dell'interesse pubblico all'informazione, che, secondo i principi elaborati da questa Corte, prevale sulla posizione soggettiva del singolo. Sul punto ha sostenuto il ricorrente che l'intera vicenda giudiziaria era stata costantemente seguita nei suoi sviluppi dalla stampa locale e non solo e, pertanto, vi era un forte e sicuro interesse pubblico a conoscere sia la sentenza di assoluzione della Corte Suprema, sia la presentazione dell'esposto da parte di Giorgetti, trattandosi del resto di fatti veri.

Per altro verso la sentenza avrebbe errato anche nel non riconoscere la scriminante del diritto di critica, sia pure sotto il profilo putativo.

8. Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt 57 e 59 cp e la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato.

In data 11 Gennaio 2019 la difesa di Giorgetti ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ripreso ed ampliato le ragioni esposte nel suo ricorso.

All'odierna udienza il Pg, dr Dall'Olio, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore della parte civile, avvocato Messeri, si è riportato alle conclusioni ed ha depositato nota spese; l'avvocato Cataldo, difensore di Giorgetti ed in sostituzione dell'avvocato Monacelli per Fioravanti, si è riportato ai motivi dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Giorgetti è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Appare utile sintetizzare i motivi per i quali la Corte territoriale ha giudicato di natura diffamatoria le espressioni riportate nell'articolo-intervista incriminato, individuate nell'aver quasi ridicolizzato la professionalità del Magistrato attraverso il riferimento al fatto che questi, nel redigere motivi di appello nel processo per estorsione nei confronti di Giorgetti, aveva sostenuto argomentazioni errate a causa di negligenza inescusabile, al limite della responsabilità civile, non avendo saputo riconoscere - come rilevato in seguito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia liberatoria - l'elementare concetto del negozio giuridico, sostenendo, invece, che la sua attività di avvocato nella specie dovesse considerarsi illecita.

1.1 A sostegno del proprio convincimento i Giudici dell'appello hanno affermato che nell'articolo in questione non si faceva cenno all'andamento dei processi ed ai contenuti delle sentenze rese nel processo, la cui pubblicazione avrebbe consentito di apprezzare l'esatto andamento della vicenda in termini di veridicità e correttezza, nonché al fulcro della questione oggetto degli stessi, cioè la configurabilità della minaccia di cui Giorgetti era imputato in sede penale.



1.2 Inoltre, quanto al secondo passaggio ritenuto diffamatorio, quello relativo alla conferenza stampa organizzata dalla Digos, è stato ritenuto che *il tenore delle espressioni usate aveva finito per porre in risalto la figura del Magistrato* come colui che l'aveva autorizzata, *quasi a supportare la scorrettezza* di costui.

1.3 La Corte, nel ritenere intergrato il delitto di diffamazione, dopo aver correttamente citato i principi elaborati da questa Corte e dalle Corti Europee sull'importante ruolo svolto dalla stampa nelle società democratiche e sul diritto di cronaca e di critica, anche riguardo alle questioni della giustizia, nonché sui limiti ad essi essenziali, ha concluso che l'unico limite superato nel caso al suo esame fosse quello della continenza. Questo è stato giudicato oltrepassato quanto *al riferimento a condotte disciplinarmente e civilmente rilevanti connesse alle carenze professionali della parte civile* che non sarebbero state suffragate da dati concreti, poiché quelle citate dall'appellante non sarebbero idonee allo scopo.

1.4 Sul punto non è stata posta in discussione la legittimità dell'esposto presentato agli organi competenti a procedere disciplinarmente nei confronti del Magistrato ma è stato affermato che questo non avrebbe concretizzato il "*termine di raffronto della verità*" per divulgare apprezzamenti negativi sulla sua professionalità.

2. La motivazione resa dai Giudici fiorentini è errata quanto al metodo di valutazione adottato e, per altro verso, esula dai principi elaborati da questa Corte in tema di elemento oggettivo del delitto di diffamazione, come condivisibilmente espresso nelle censure rappresentate nel primo motivo di ricorso.

2.1 Invero, sotto il primo profilo, è principio tradizionalmente elaborato da questa Corte che in tema di diffamazione a mezzo stampa l'affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione dell'intero contenuto dello stesso, essendo necessario, altresì, estendere la disamina al complesso degli elementi tipografici della comunicazione e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell'articolo stesso. Sez. 5, *Sentenza n. 26531 del 09/04/2009* Cc. (dep. 26/06/2009); Rv. 244093; Sez. 5, *Sentenza n. 16266 del 09/03/2010* Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247257.

2.2 La Corte fiorentina, nel rendere la pronuncia di condanna ai soli effetti civili, non ha tenuto in considerazioni tali criteri, avendo omissso di considerare che il titolo e l'occhiello del pezzo giornalistico avevano riportato dati informativi veri ed obbiettivi, assolutamente neutri rispetto all'ipotesi diffamatoria, riguardanti la presentazione dell'esposto al Ministro di Giustizia ed al Procuratore Generale della Cassazione da parte di Giorgetti, nonché quella dell'assoluzione in Cassazione dello stesso dal reato di estorsione, elementi dell'informazione pure riportati nell'imputazione e pur presenti nella stessa motivazione.

2.3 Inoltre, non è stato dato conto – come sarebbe stato necessario in armonia ai suindicati principi - dell'intero contenuto dell'articolo incriminato, nel quale, a differenza di quanto scritto nella motivazione, si è dato atto, sia pure con la necessaria sintesi, dello snodarsi dell'intero processo e del suo esito altalenante tra primo e secondo grado, nonché della definitiva assoluzione nella fase di legittimità.

2.4 Sono state, altresì, trascurate nel percorso argomentativo in esame le frasi in cui l'intervistato aveva puntualizzato di non agire *per vendetta* ma per *dovere civico* e per evitare il ripetersi di analoghi errori in futuro da parte degli stessi Magistrati, espressioni trascritte nel capo di imputazione, che, a stare al senso proprio delle parole usate, in alcun modo esprimono attacchi alla reputazione personale del Magistrato.

3. La giustificazione adoperata dalla Corte, oltre ad essere inficiata in diritto a causa di questo errato approccio valutativo, non ha fatto buon governo dei criteri affremati da questa Corte sul limite della continenza, che nella specie sarebbe stato superato.

Infatti, costituisce orientamento più che consolidato quello per il quale il limite della continenza nel diritto di critica è superato solo in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto _____ criticato. _____ Ex _____ multis: Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 23/02/2011 Ud.(dep. 13/04/2011)Rv. 250174; Sez. 5, Sentenza n. 37397 del 24/06/2016 Ud. (dep. 08/09/2016) Rv. 267866 . Quest'ultima ha precisato che il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica, cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

3.1 Applicando tali principi alla fattispecie in esame va osservato che, pur volendo fermarsi alle sole parole prese in esame dalla Corte, neppure è ravvisabile il contenuto diffamatorio che è stato ad esse attribuito, poiché in definitiva nell'articolo-intervista di cui si discute, sono state manifestate critiche legittime all'operato professionale del Magistrato, che aveva redatto l'appello con argomentazioni errate – a parere dell'imputato - ed ai Giudici che lo avevano accolto, tali da integrare ipotesi di responsabilità civile per negligenza inescusabile, ipotesi che nella visione dell'intervistato, non appariva implausibile.

3.2 In proposito deve, altresì, ricordarsi il chiaro orientamento di questa Corte – che il Collegio condivide - in tema di diritto di critica giudiziaria secondo il quale il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'uomo pubblico oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della

fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza.
Sez 5 nr 34432 del 2007.

3.3 Per le ragioni già esposte - e per quelle che si diranno - la sentenza impugnata appare ispirata ad una visione molto lontana dal suindicato principio, distanza che inevitabilmente si riflette quanto all'adozione del già criticato metodo di giudizio solo parziale dello scritto ritenuto diffamante.

3.4 Nel contesto comunicativo emergente dal testo dell'articolo di cui si dato conto non può assumere significato di offesa alla reputazione il passaggio in cui è stata attribuita ai Magistrati in questione la mancata conoscenza dell'elementare concetto di negozio giuridico, che in buona sostanza appare come l'unica espressione che contenga una critica in sé forte ma che non può essere qualificata come inutilmente umiliante, né ingiustificatamente aggressiva, apparendo, al contrario, funzionale alla esplicita finalità di disapprovazione che l'articolo-intervista voleva esprimere, collocandosi senza dubbio nel perimetro della continenza espressiva.

Anche le osservazioni sviluppate dai Giudici di appello circa la conferenza stampa, già riportate sub 1.2, risentono di un approccio valutativo parziale, poiché hanno ignorato il dato obiettivo, per il quale il nome del PM come persona che l'aveva autorizzata non compariva, risultando oggetto della esplicita critica l'Ufficio della Digos, al quale era addebitata la conduzione di investigazioni completamente sbagliate nei confronti di Giorgetti.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, ai sensi dell'art 129 cpp, perchè il fatto non sussiste e tale determinazione assorbe gli altri motivi del ricorso Giogetti e quelli presentati con il ricorso nell'interesse dell'imputato Fioravanti.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sussistono.

Deciso il 30.1.2019

Il consigliere estensore

Eduardo de Gregorio

TC 1/1

Il Presidente

Stefano Palla

Stefano Palla

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale